Rödl & Partner

L'ANNOSO TEMA DELLA PROVA

TRA VERIDICITÀ DELLE DICHIARAZIONI E FALSA RAPPRESENTAZIONE DEI FATTI

AVV. ANNA MARIA DESIDERÀ

XII CONFERENZA FIRE – ROMA, 24.10.2023

RÖDL & PARTNER

1.1 Una storia unica

1.2 Rödl & Partner nel mondo

1.3 Rödl & Partner in Italia

1.4 I nostri servizi

1.5 I nostri servizi energy

© Rödl & Partner

1.1 UNA STORIA UNICA

UNA STORIA DI SUCCESSO MADE IN GERMANY

- Lo Studio nasce nel 1977 a Norimberga
- oggi lo Studio conta 5.500 collaboratori in 49 paesi con 105 uffici in tutto il mondo
- UNO studio, non un network o una rete di affiliazione in franchising
- Il tuo one-stop shop: assistenza legale, fiscale, dichiarazioni fiscali, BPO, consulenza del lavoro e audit
- Ci rivolgiamo alle aziende italiane, tedesche ed internazionali offrendo assistenza multidisciplinare in tutto il mondo

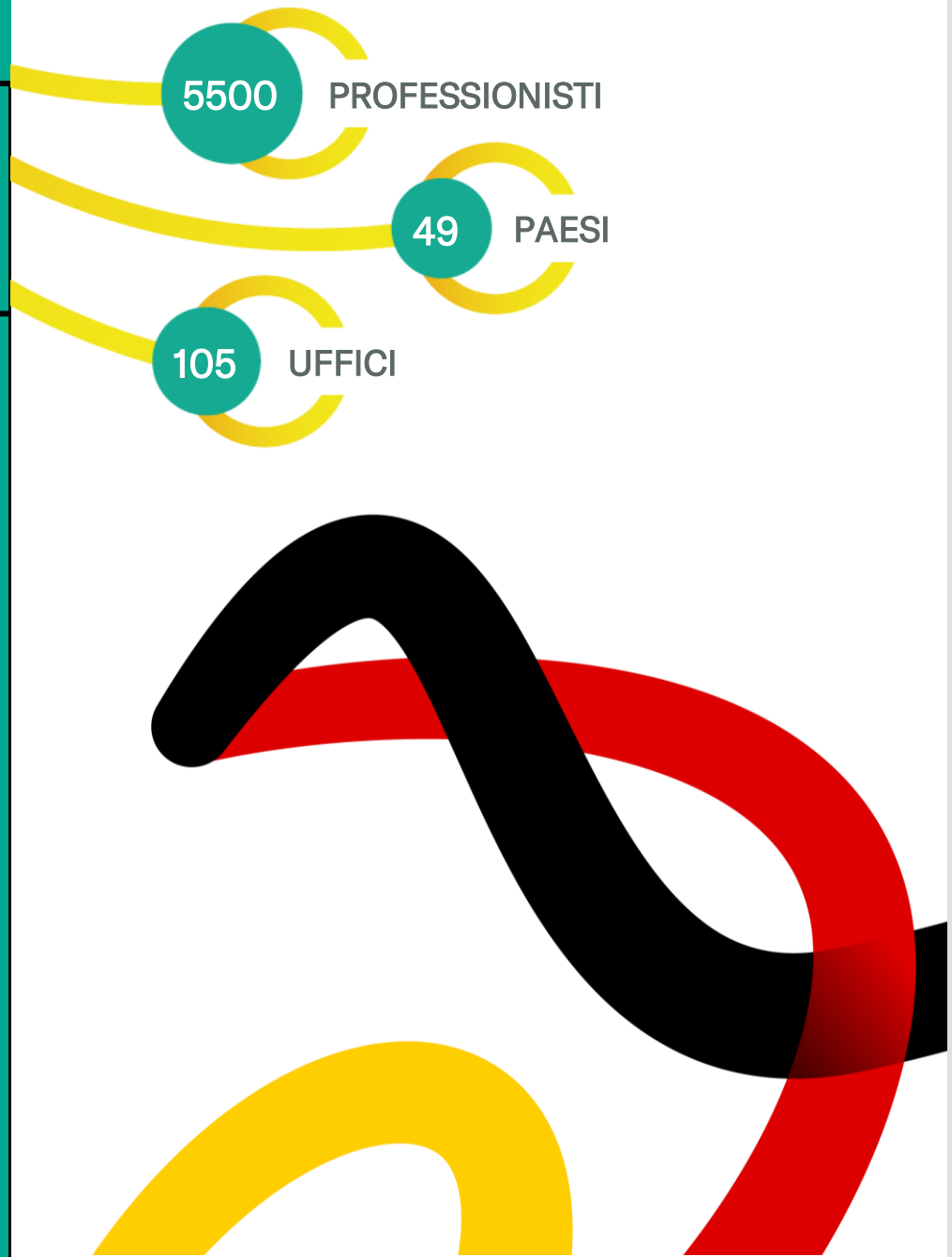

© Rödl & Partner

1.2 RÖDL & PARTNER NEL MONDO

49	Paesi
105	Uffici
5500	Professionisti

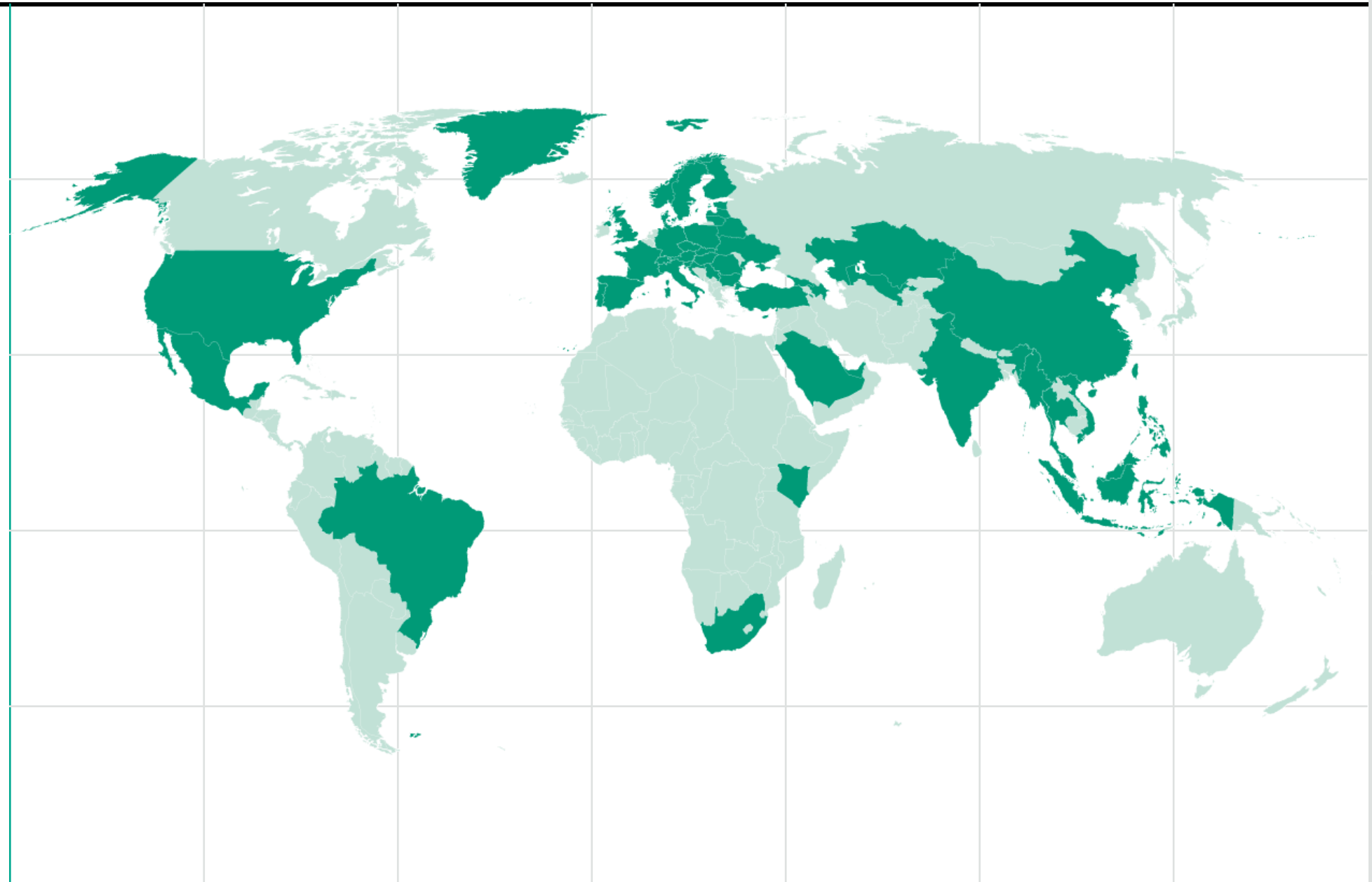

© Rödl & Partner

1.3 RÖDL & PARTNER IN ITALIA

Rödl & Partner in Italia

Siamo presenti da oltre 20 anni in Italia con 4 uffici

Offriamo consulenza:

Legale, fiscale, consulenza del lavoro, servizi di revisione contabile, servizi di outsourcing amministrativo e payroll

Chi siamo:

oltre 200 professionisti che assistono clienti locali e internazionali

Scopri di più sui professionisti italiani di Rödl & Partner »

© Rödl & Partner

1.4 OVERVIEW DEI NOSTRI SERVIZI

Servizi legali

- Compliance 231
- Contenzioso societario e commerciale
- Contrattualistica commerciale
- Diritto alimentare
- Diritto amministrativo
- Diritto bancario
- Diritto farmaceutico e dei dispositivi medici
- Diritto societario
- Proprietà intellettuale

Servizi fiscali

- Consulenza fiscale
- Consulenza fiscale internazionale
- Contenzioso fiscale
- Transfer pricing
- VAT & Indirect Tax

Revisione contabile

- Revisioni legali, incarichi speciali e revisioni volontarie
- Attività correlate alla revisione

Servizi multipractice

- BPO & Tax Compliance
- Cybersecurity & ICT
- Data Protection
- Diritto e Consulenza del lavoro
- E-Commerce & digital law
- Expatriates
- Il percorso di quotazione per le PMI
- Internazionalizzazione
- M&A
- Ristrutturazioni e procedure concorsuali
- Sostenibilità
- Whistleblowing

Industry

- Automotive & Machinery
- Energy
- Food and beverage
- Life Science & Healthcare
- Real Estate & Construction
- Sport
- Start Up

Formazione

- In aula
- Su piattaforma E-Learning

© Rödl & Partner

1.5 I NOSTRI SERVIZI NEL SETTORE ENERGY

- Preparazione, negoziazione e valutazione di tutti gli aspetti contrattuali legati alla realizzazione dei progetti
- Stesura di lettere d'intenti, contratti di sviluppo, contratti EPC, contratti O&M, contratti di sviluppo e cosviluppo
- Due diligence finalizzate all'analisi legale, fiscale, autorizzativa e regolatoria dei Progetti FER

- Assistenza nella fase di permitting diretta all'ottenimento dei titoli autorizzativi per la realizzazione di infrastrutture energetiche
- Valutazioni legali e fiscali dei progetti e supporto nella realizzazione di piani di business e fiscali
- Contratti immobiliari per l'ottenimento e godimento della disponibilità delle aree

© Rödl & Partner

1.5 I NOSTRI SERVIZI NEL SETTORE ENERGY

- Assistenza nelle procedure di partenariato pubblico-privato
- Contenzioso avanti le corte interne e europee
- Stesura e assistenza nella negoziazione di contratti di fornitura di energia di lungo periodo (PPA o «power purchase agreement»)

- Assistenza e consulenza nei procedimento avanti le Autorità preposte
- Assistenza legale e fiscale in operazioni M&A per l'acquisto di Progetti e Impianti FER tramite asset deal e share deal
- Preparazione, negoziazione e valutazione di contratti di finanziamento / project finance / project leasing

© Rödl & Partner

AGENDA

1	PREMESSA: Il provvedimento del GSE
2	FALSE RAPPRESENTAZIONI DEI FATTI Il comma 2-*bis* dell'art. 21-*nonies* della L. n. 241/1990
3	LE CERTIFICAZIONI SOSTITUTIVE Il D.P.R. n. 445/2000
4	CONCLUSIONI

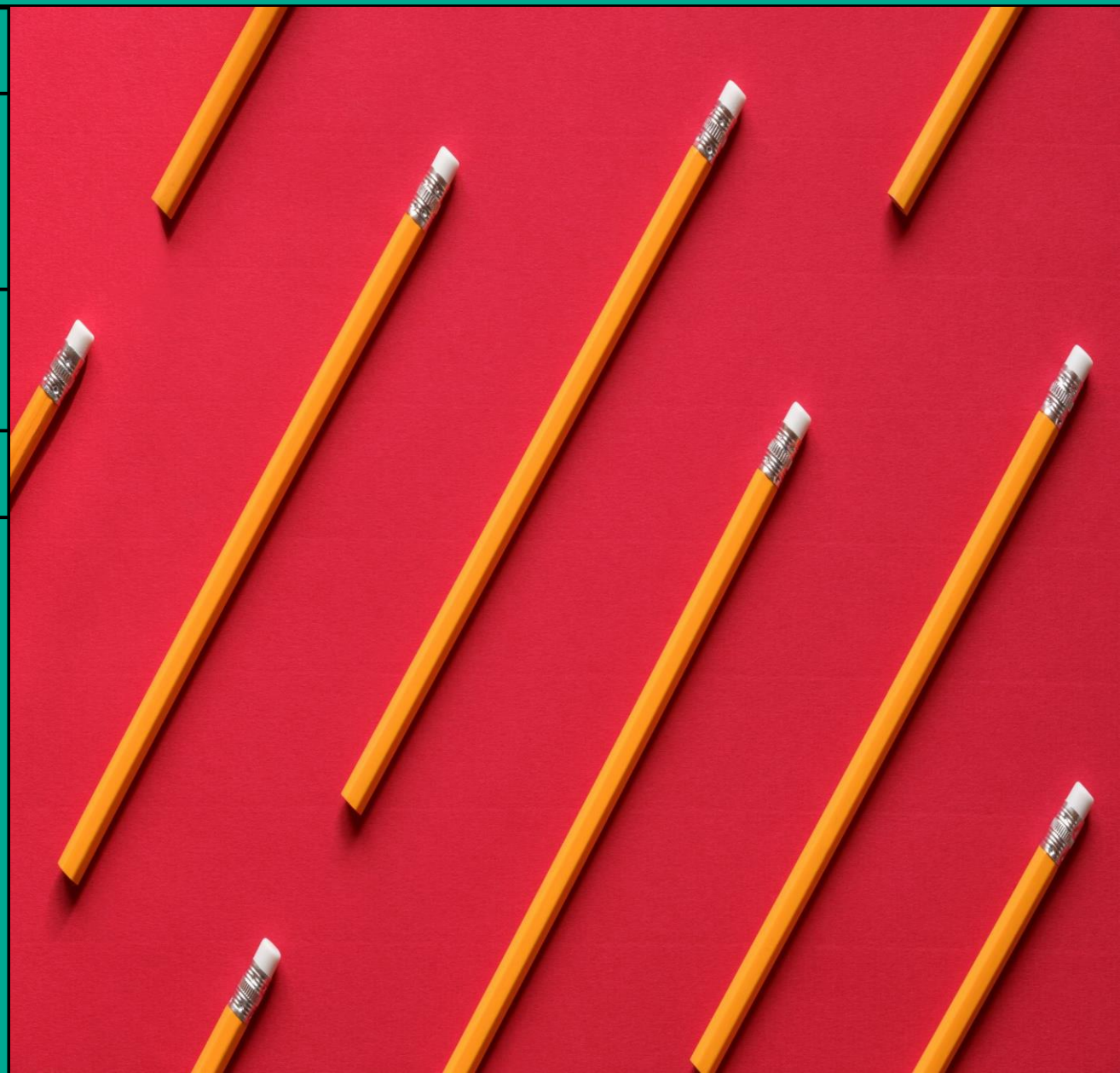

1. PREMESSA: PARTIAMO DA UN CASO PRATICO

Un recente provvedimento assunto dal GSE sulla «*istanza di applicazione dell'art. 56 comma 8, del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 prot. GSE/... in merito al provvedimento di annullamento d'ufficio prot. GSE/...*» **[siamo nell'ambito delle RVC Standard ante DM 2017]**

in tale contesto, sempre con riguardo al caso di specie, con riferimento alla ponderazione degli interessi, e ribadendo quanto già determinato in sede di autotutela,

risulta prevalente l'interesse pubblico connesso all'escludere l'ammissione a incentivi di interventi di cui non è possibile verificare la veridicità dei dati autodichiarati sulla base dei quali sono stati riconosciuti; come pure rileva l'interesse pubblico al corretto e razionale uso delle risorse della collettività destinate a garantire l'effettiva incentivazione delle iniziative per le quali siano rispettati i requisiti previsti dal quadro normativo e regolatorio di riferimento.

il GSE non è stato posto nelle condizioni di

verificare la veridicità delle dichiarazioni rese, ai sensi del DPR 445/00, dal Soggetto Proponente in fase di ammissione agli incentivi. Tali incompletezze e circostanze si configurano come riconducibili a una rappresentazione dei fatti non veritiera sulla base della quale sono stati riconosciuti gli incentivi;

© Rödl & Partner

2. LA NORMA GENERALE DI RIFERIMENTO IN MATERIA DI CONTROLLI

D.Lgs. n. 28/2011

Art. 42 - Controlli e sanzioni in materia di incentivi

1. L'erogazione di incentivi nei settori elettrico, termico e dell'efficienza energetica, di competenza del GSE, è subordinata alla verifica dei dati forniti dai soggetti responsabili che presentano istanza. La verifica, che può essere affidata anche agli enti controllati dal GSE, è effettuata attraverso il controllo della documentazione trasmessa, nonché con controlli a campione sugli impianti. I controlli sugli impianti, per i quali i soggetti preposti dal GSE rivestono la qualifica di pubblico ufficiale, sono svolti anche senza preavviso ed hanno ad oggetto la documentazione relativa all'impianto, la sua configurazione impiantistica e le modalità di connessione alla rete elettrica.

3. Nel caso in cui le violazioni riscontrate nell'ambito dei controlli di cui ai commi 1 e 2 siano rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi, il GSE in presenza dei presupposti di cui all'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241 dispone il rigetto dell'istanza ovvero la decadenza dagli incentivi, nonché il recupero delle somme già erogate, e trasmette all'Autorità l'esito degli accertamenti effettuati per l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481. In deroga al periodo precedente, al fine di salvaguardare la produzione di energia da fonti rinnovabili, l'energia termica e il risparmio energetico, conseguente agli interventi di efficientamento, degli impianti che al momento dell'accertamento della violazione percepiscono incentivi, il GSE dispone la decurtazione dell'incentivo in misura ricompresa fra il 10 e il 50 per cento in ragione dell'entità della violazione. Nel caso in cui le violazioni siano spontaneamente denunciate dal soggetto responsabile al di fuori di un procedimento di verifica e controllo le decurtazioni sono ulteriormente ridotte della metà.

© Rödl & Partner

2. LA NORMA GENERALE DI RIFERIMENTO IN MATERIA DI CONTROLLI

D.Lgs. n. 28/2011

Art. 42 - Controlli e sanzioni in materia di incentivi

3-bis. Nei casi in cui, nell'ambito delle istruttorie di valutazione delle richieste di verifica e certificazione dei risparmi aventi ad oggetto il rilascio di titoli di efficienza energetica di cui all'articolo 29 ovvero nell'ambito di attività di verifica, il GSE riscontri la non rispondenza del progetto proposto e approvato alla normativa vigente alla data di presentazione del progetto e tali difformità non derivino da ***documenti non veritieri ovvero da dichiarazioni false o mendaci rese dal proponente****, è disposto il rigetto dell'istanza di rendicontazione o l'annullamento del provvedimento di riconoscimento dei titoli in ottemperanza alle condizioni di cui al comma precedente, secondo le modalità di cui al comma 3-ter.*

3-ter. Nei casi di cui al comma 3-bis, gli effetti del rigetto dell'istanza di rendicontazione, disposto a seguito dell'istruttoria, decorrono dall'inizio del periodo di rendicontazione oggetto della richiesta di verifica e certificazione dei risparmi. Gli effetti dell'annullamento del provvedimento, disposto a seguito di verifica, decorrono dall'adozione del provvedimento di esito dell'attività di verifica. Per entrambe le fattispecie indicate sono fatte salve le rendicontazioni già approvate relative ai progetti standard, analitici o a consuntivo [relative ai progetti medesimi]. Le modalità di cui al primo periodo si applicano anche alle verifiche e alle istruttorie relative alle richieste di verifica e certificazione dei risparmi già concluse.

[...].

© Rödl & Partner

2. L'ART. 21-*NONIES* DELLA L. N. 241/1990

L. n. 241/1990

Art. 21-*nonies* – Annullamento d'ufficio

1. Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell' articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole comunque non superiore a dodici mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilità connesse all'adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo.

2. È fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole.

2-bis. I provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di ***false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci*** *per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere annullati dall'amministrazione anche dopo la scadenza del termine di dodici mesi di cui al comma 1, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali nonché delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.*

© Rödl & Partner

2. FALSE RAPPRESENTAZIONI DEI FATTI
IL COMMA 2-*BIS* DELL'ART. 21-*NONIES* DELLA L. N. 241/1990

In presenza di FALSE RAPPRESENTAZIONI DEI FATTI O DI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE E DELL'ATTO DI NOTORIETÀ FALSE O MENDACI PER EFFETTO DI CONDOTTE COSTITUENTI REATO, ACCERTATE CON SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO, il GSE può annullare il provvedimento di riconoscimento degli incentivi o disporre la decadenza dagli incentivi anche oltre il termine di 12 mesi dal provvedimento di attribuzione dei vantaggi economici

Il dubbio interpretativo del comma 2-*bis* → La necessità della condanna accertata con sentenza penale passata in giudicato vale solo per le dichiarazioni sostitutive (di certificazione e dell'atto di notorietà) false o mendaci o anche per le false rappresentazioni dei fatti?

I° Orientamento giurisprudenziale richiede che anche per le false rappresentazioni dei fatti sia necessario l'accertamento «*con sentenza passata in giudicato*» (cfr. T.A.R. Campania, Salerno n. 780/2017);
II° Orientamento giurisprudenziale (ormai prevalente) sostiene che la sentenza penale passata in giudicato riguardi solo le «*dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà false e mendaci*» (cfr. *ex multis* Consiglio di Stato, n. 7774/2021).

...con evidenti effetti sulla *stabilità dei provvedimenti – legittimo affidamento* e il necessario richiamo ai principi di ragionevolezza, proporzionalità, correttezza..

© Rödl & Partner

2. LA FALSA RAPPRESENTAZIONI DEI FATTI...

...NELLA GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

T.A.R. Veneto, Sez. II, 26/04/2023, n.539

«***Non ogni incompletezza, omissione, errore di calcolo, imprecisione nella redazione*** *degli elaborati progettuali* ***o nell'interpretazione delle norme che presiedono alla determinazione dei parametri rilevanti*** *ai fini della verifica della conformità di un progetto alla normativa urbanistico-edilizia* ***può essere valorizzata ai fini del legittimo esercizio dell'autotutela oltre il termine*** *previsto dall'art. 21-nonies, comma 1, l. n. 241/1990. Occorre, invece, la sussistenza di una* ***«falsa rappresentazione» dei fatti idonea ad indurre in errore l'amministrazione****, ossia una* ***rappresentazione di fatti divergente dalla realtà*** ***(quindi falsa, o anche solo parziale) di cui l'amministrazione non può avvedersi nel corso di un'ordinaria istruttoria*** *e che disvela, pertanto, un* ***intento fraudolento o malizioso del richiedente****, come tale non meritevole di tutela»*

«La formula adoperata dal legislatore va, in sostanza, interpretata in base alla sua ratio che è quella di ***impedire il consolidarsi di posizioni di vantaggio conseguite indebitamente con dolo o colpa grave, non potendo configurarsi in tal caso alcuna posizione di affidamento meritevole di tutela****.*

[Nel caso di specie, il Collegio ha ritenuto insussistenti i presupposti per il superamento del termine ordinario per l'esercizio dell'autotutela, ai sensi del comma 2-bis dell'art. 21-nonies, L. 241/90. In questo caso le dichiarazioni qualificate come "false" non attengono a circostanze di fatto, ma a valutazioni su cosa debba intendersi per "edificio" autonomo]

© Rödl & Partner

2. ULTERIORE GIURISPRUDENZA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO

«*Il superamento del rigido limite temporale di 18 mesi per l'esercizio del potere di annullamento d'ufficio di un titolo edilizio deve ritenersi ammissibile, a prescindere da qualsivoglia accertamento penale di natura processuale, tutte le volte in cui* ***il soggetto segnalante abbia rappresentato uno stato preesistente diverso da quello reale***» (Consiglio di Stato sez. IV, 18/03/2021, n.2329).

«*La falsa rappresentazione dei fatti da parte del privato* (***configurabile anche in presenza del solo silenzio su circostanze rilevanti***) *comporta l'inapplicabilità del termine di diciotto mesi per l'annullamento d'ufficio introdotto, nell'art. 21 nonies l. 241/1990, dall'art. 6 l. 7 agosto 2015 n. 124, e perciò senza neppure richiedere alcun accertamento processuale penale*» (Consiglio di Stato sez. IV, 18/07/2018, n.4374).

«*La falsa rappresentazione dei fatti da parte del privato, che comporta l'inapplicabilità del termine di diciotto mesi per l'annullamento d'ufficio, si configura quando l'erroneità dei presupposti del provvedimento non sia imputabile (neppure a titolo di colpa concorrente) all'amministrazione, ma esclusivamente al* ***dolo (equiparabile, per solito, alla colpa grave) del privato*** (*la sentenza precisa che in tal caso, non essendo applicabile un termine perentorio, l'amministrazione dovrà esclusivamente applicare un canone di ragionevolezza).*» (Consiglio di Stato sez. V, 27/06/2018, n.3940).

© Rödl & Partner

2. IN SINTESI

Per la configurazione di una falsa rappresentazione dei fatti che consente il superamento del termine di dodici mesi per l'annullamento d'ufficio/decadenza sono necessari:

1. La rappresentazione di uno **stato di fatto diverso** da quello reale
2. Il **dolo** o la **colpa grave del privato** tale da indurre in errore della P.A (si presuppone la mala fede oggettiva del privato) - Silenzio su circostanze rilevanti
3. **Non imputabilità** dell'errore in capo alla P.A. (neanche a titolo di colpa concorrente).

Purtroppo non sono poche le pronunce che, facendo leva sul principio di autoresponsabilità, applicano un meccanismo rigido attribuendo rilevanza a **qualsivoglia errore**, a prescindere dalla sua effettiva gravità, anche sul pianto dell'elemento soggettivo.

Non vi è dubbio però che anche in questi casi la PA abbia accertato quale sia la realtà e in cosa si differenzi da quella (falsamente) rappresentata dal soggetto privato.
E' inaccettabile ed illegittimo quindi che si contesti la FRF nei casi in cui non sia stata accertata la veridicità dei fatti.

© Rödl & Partner

2. UNA PRONUNCIA CONTRARIA

T.A.R. Lazio – Roma, Sez. 3T, n. 10915/2022 (pendente appello)

Si tratta di un caso in cui il T.A.R. riconduce nell'ipotesi di falsa rappresentazione la mancata presentazione delle CILA per gli interventi realizzati.

La ricorrente contestava, fra altro, che i progetti in questione si qualificassero tutti in termini di edilizia libera e, per l'effetto, non richiedessero alcun titolo abilitativo per la loro esecuzione né comunicazione di avvio dei lavori.

Sul punto il T.A.R. ha osservato quanto segue: «*ferma la necessità della produzione dei titoli autorizzatori nei termini sopra detti, la* ***mancata presentazione nella specie delle CILA r****ende inattendibile quanto dichiarato ai sensi del DPR 445 del 2000 sulla piena rispondenza e conformità degli interventi realizzati alla normativa di riferimento, configurando in tali ipotesi una "falsa rappresentazione" in sede di accesso al meccanismo dei TEE*».

Il GSE non ha quindi considerato se l'errore del privato (nel riconoscere tali interventi come di «edilizia libera» piuttosto che sottoposti a CILA) sia l'effetto di un comportamento doloso o gravemente colposo e finalizzato ad indurlo in errore, né ha considerato che l'efficienza dell'intervento non dipende dal titolo necessario alla sua realizzazione, peraltro di competenza di altra Autorità e certamente sanabile.

© Rödl & Partner

2. E UNA PRONUNCIA FAVOREVOLE

Qualche speranza proviene dalla giurisprudenza sul tema rinnovabili

Consiglio di Stato, Sez. II, n. 4349/2023

«*Il primo giudice, avallando la ricostruzione del GSE, ha inteso ravvisare* ***nelle differenze*** *-peraltro mai negate dalla Società* ***- riscontrate nello stato dei luoghi*** *riferite all'impianto elettrico la prova della sua originaria incompletezza, così da non ritenere ultimati i lavori sotto tale profilo alla data comunicata. In tal modo* ***ha esteso la valenza probatoria innegabilmente attribuibile al corredo fotografico, per sua natura superiore a quella di qualsivoglia affermazione descrittiva, oltre che a quanto in essa riprodotto, anche a quel che, viceversa, non vi figura, introducendo indebitamente un nuovo concetto*** *di* ***violazione rilevante, ovvero la ritenuta inadeguatezza dello stesso a chiarire dubbi sopravvenuti ex post.*** *In sintesi, l'operatore verrebbe chiamato a documentare non l'ultimazione e la consistenza dell'impianto nel suo complesso, ma i dettagli di ogni suo sub elemento,* ***salvo vedersi esposto, a distanza peraltro di anni, ad accuse di "erroneità"*** *(che peraltro avrebbero dovuto se del caso determinare l'improcedibilità della domanda)* ***sol perché non avrebbe messo il GSE «in condizione di valutare in modo inequivocabile la sussistenza di tutte le condizioni per l'accesso ai benefici*** *[...]». Il che, ritiene il Collegio,* ***non solo onera eccessivamente il privato richiedente, ma deresponsabilizza in maniera sperequata il GSE, esimendolo financhè da una mera delibazione preliminare di un corredo documentale completo, e tuttavia reputato inadeguato.*** *In sintesi, non è dato cogliere nel caso di specie la presunta "erroneità" del caricamento delle fotografie, stante che le stesse, proprio in quanto tali, immortalano immagini, peraltro focalizzate frontalmente sullo stesso quadro BT di parallelo inverter poi documentato nel sopralluogo del 2016. [...]*».

© Rödl & Partner

3. CERTIFICAZIONI SOSTITUTIVE: IL D.P.R. N. 445/2000

- Assenza di coordinamento tra l'art. 21-*nonies* della Legge n. 241/1990 e il D.P.R. n. 445/2000
- Introduzione del comma 1-*bis* all'art. 75 con la previsione per le dichiarazioni mendaci della «revoca degli eventuali benefici già erogati»
- Inversione dell'onere della prova

Consiglio di Stato, Sez. V, n. 2976/2020

«Solo alla condotta che integra una ***falsa dichiarazione*** *consegue l'automatica esclusione dalla procedura di gara poiché depone in maniera inequivocabile nel senso dell'inaffidabilità e della non integrità dell'operatore economico, mentre, ogni altra condotta, omissiva o reticente che sia, comporta l'esclusione dalla procedura solo per via di un apprezzamento da parte della stazione appaltante che sia prognosi sfavorevole sull'affidabilità dello stesso (...).* ***Il concetto di "falso", nell'ordinamento vigente, si desume dal codice penale, nel senso di attività o dichiarazione consapevolmente rivolta a fornire una rappresentazione non veritiera. Dunque, il falso non può essere meramente colposo, ma deve essere doloso****».*

© Rödl & Partner

3. CERTIFICAZIONI SOSTITUTIVE: IL D.P.R. N. 445/2000

Art. 71 – Modalità dei controlli

1. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare ***idonei controlli, anche a campione*** *in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio,* ***e nei casi di ragionevole dubbio, sulla veridicità*** *delle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47,* ***anche successivamente all'erogazione dei benefici****, comunque denominati,* ***per i quali sono rese le dichiarazioni****.*

2. ***I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di certificazione sono effettuati dall'amministrazione*** *procedente con le modalità di cui all'articolo 43* ***consultando direttamente gli archivi*** *dell'amministrazione certificante* ***ovvero richiedendo*** *alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi.*

3. ***Qualora le dichiarazioni*** *di cui agli articoli 46 e 47* ***presentino delle irregolarità o delle omissioni*** *rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all'interessato di tale irregolarità. Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito.*

4. Qualora il controllo riguardi dichiarazioni sostitutive presentate ai privati [che vi consentono] di cui all'articolo 2, l'amministrazione competente per il rilascio della relativa certificazione [, previa definizione di appositi accordi,] è tenuta a fornire, su richiesta del soggetto privato corredata dal consenso del dichiarante, conferma scritta, anche attraverso l'uso di strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi.

© Rödl & Partner

3. CERTIFICAZIONI SOSTITUTIVE: IL D.P.R. N. 445/2000

Art. 75 – Decadenza dai benefici

1. *Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.*

1-bis. La dichiarazione mendace comporta, altresì, la revoca degli eventuali benefici già erogati nonché il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l'amministrazione ha adottato l'atto di decadenza. Restano comunque fermi gli interventi, anche economici, in favore dei minori e per le situazioni familiari e sociali di particolare disagio.

Art. 76 – Norme penali

1. *Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. La sanzione ordinariamente prevista dal codice penale è aumentata da un terzo alla metà.*
2. *L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.*
3. *Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell' articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.*

omissis.

© Rödl & Partner

3. CERTIFICAZIONI SOSTITUTIVE: IL D.P.R. N. 445/2000

LA GIURISPRUDENZA PENALE

«***Un'alterazione o occultamento della situazione reale nelle autocertificazioni*** *ai sensi degli artt. 46 e 76 D.P.R. 445/2000 fatte dal privato, in quanto destinate a confluire in un atto pubblico, essendo considerate come fatte da un pubblico ufficiale e l'atto pubblico in cui vengono trasfuse ne è influenzato essendo dichiarazioni dimostrative di un requisito del dichiarante o della sussistenza di un presupposto, violando la fede pubblica e la fiducia che la collettività ripone dell'atto pubblico a garanzia della veridicità, integra il reato di falsità ideologica commessa dal privato*» (Tribunale Napoli sez. VI, 19/01/2022, n.458).

«*È configurabile il reato previsto dall'art. 19, comma 6, della l. 7 agosto 1990, n. 241, anche nel caso in cui chi, a corredo della presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività (cd. SCIA),* ***attesti falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti*** *di cui al precedente comma 1, versa in una situazione di dubbio, essendo questo compatibile con il dolo eventuale*» (Cassazione penale sez. III, 24/03/2021, n.24857).

«*Il* ***delitto di falsa attestazione del privato*** *di cui all'art. 483 c.p., ove la* ***falsa dichiarazione sia prevista "ex se" come reato****, può concorrere con quello* ***di falsità per induzione in errore del pubblico ufficiale*** *nella redazione dell'atto cui l'attestazione inerisca di cui agli artt. 48 e 479 c.p., stante il rapporto di causa effetto tra il fatto attestato dal privato - quale presupposto dell'emanazione dell'atto del pubblico ufficiale - e il contenuto dispositivo di quest'ultimo,* ***a condizione che la dichiarazione non veridica del privato concerna fatti dei quali l'atto del pubblico ufficiale è destinato a provare la verità****. (Fattispecie in cui l'imputato, attestando falsamente nell'istanza volta al rilascio delle autorizzazioni uniche regionali per la realizzazione di impianti fotovoltaici di essere in possesso dei necessari pareri dell'Arpa, che produceva falsificati, induceva in errore i funzionari degli uffici competenti, che rilasciavano i titoli abilitativi richiesti in base agli anzidetti pareri, relativi a fatti dei quali gli atti erano destinati a provare la verità)*» (Cassazione penale sez. V, 22/09/2022, n.40800).

© Rödl & Partner

4. CONCLUSIONI

Qualche richiesta:

- Prima di contestare la FRF accertare (nel senso di appurare con certezza) che la realtà è diversa da quella rappresentata dall'o.e.;
- Non dedurre dalla semplice mancanza di documenti pretesi *ex post* e non prescritti da alcuna norma la non veridicità dei fatti dichiarati dall'o.e.;
- Ricordare che il falso presuppone un comportamento doloso (o gravemente colposo) dell'o.e. e un comportamento incolpevole della PA;
- Attendere la sentenza penale passata in giudicato per le dichiarazioni ex DPR 445/00.

© Rödl & Partner

CV

ANNA MARIA DESIDERÀ
Attorney-at-law, Associate Partner

Profile

- Degree in Law, Faculty of Law, University of Parma
- State Examination Examination Attorney-at-law, Venice Court of Appeal
- Enrolled in the Special Register of Lawyers admitted to the Superior Register of Italian Courts

- Career
  - In Rödl since 2010
  - Associate Partner and Head of the public law team Rödl & Partner

Expertise

- Energy and Energy Efficiency Law
- Administrative law
- Litigation
- Public law

References

- Legal Due Diligence for power plants and renewable energy parks
- Legal assistance and assistance in all relevant public procedures
- Lawsuits concerning both public measures and/or public incentives, in the field of energy and energy efficiency

Rödl & Partner
Via F. Rismondo, 2/E
35131 Padua
T +39 049 80 46 911
F +39 049 80 46 920
anna-maria.desidera@roedl.com

Vocational training and development

- External training, seminars and refresher courses
- Speaker at conferences and presentation of papers in workshops, seminars and the like related to the area of expertise and experience

Languages

- Italian
- English

© Rödl & Partner

Rödl & Partner

Avvocati, Dottori Commercialisti, Revisori Legali e Consulenti del Lavoro

Attorneys-at-Law, Tax Consultants, Certified Public Accountants and Labour Consultancy

Rechtsanwälte, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Arbeitsrechtsberater

MILANO

Rödl & Partner
Largo Donegani 2
I-20121 Milano

T +39-02-6328841
Fax +39-02-63288420
info@roedl.com

PADOVA

Rödl & Partner
Via F. Rismondo, 2/E
35131 Padova

T +39-049-804 6911
Fax +39-049-8046920
padova@roedl.com

ROMA

Rödl & Partner
P.zza S.Anastasia, 7
00186 Roma

T +39-06-96701270
Fax +39-06-3223394
roma@roedl.com

BOLZANO

Rödl & Partner
P.zza Walther- von- der- Vogelweide 8
39100 Bolzano

T +39-0471-1943200
Fax +39-0471-1943220
bolzano@roedl.com

© Rödl & Partner

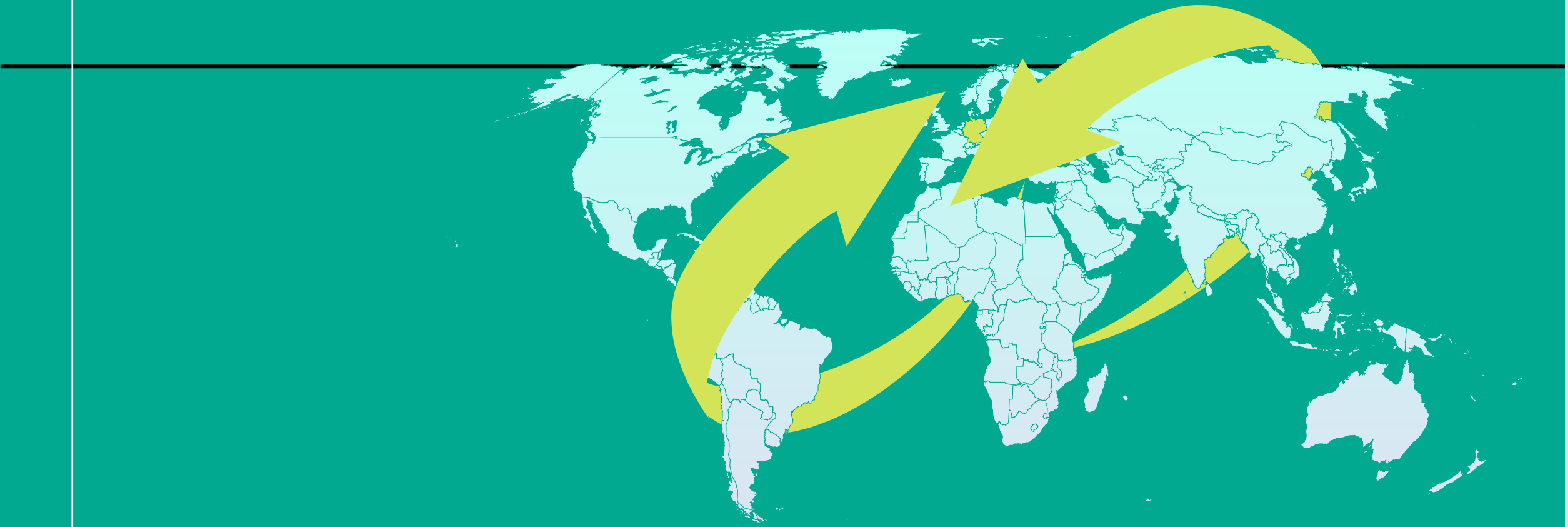

Rödl & Partner

© Rödl & Partner